



ACCADEMIA dei
FISIOCRITICI
1691

STATUTO
DELL'ACCADEMIA DEI FISIOCRITICI - ONLUS

Approvato dall'assemblea generale straordinaria del 12 ottobre 2020

Entrato in vigore il 5 ottobre 2021

Lo Statuto dell'Accademia dei Fisiocritici

Nella storia dell'Accademia dei Fisiocritici si sono succeduti **18, tra costituzioni e statuti**, che hanno via via fotografato e dato prospettiva ad altrettanti momenti del suo passato.

La **prima Costituzione** risale al 1692 quando furono adottati l'insegna con il motto "veris quod possit vincere falsa", l'emblema della pietra di paragone, il nome Fisiocritici per i soci del sodalizio e San Giustino come protettore.

Lo **Statuto precedente** a questo vide la luce all'alba del terzo millennio, nell'anno 2000. Nei due decenni da allora trascorsi ogni aspetto della vita sociale ha visto profondi mutamenti e un'accelerazione senza precedenti per lo sviluppo esponenziale delle tecnologie digitali e il loro forte impatto nell'informazione e della comunicazione.

Già all'inizio del 2016 era chiara l'esigenza di riformare lo Statuto soprattutto per due ordini di fattori:

- 1) la necessità di dotare l'Accademia di uno strumento più consono a quello che l'Istituzione era diventata negli anni e più corrispondente alla mutata realtà del mondo;
- 2) la necessità di adeguarsi a quanto previsto dalla riforma del Terzo Settore che, emanata nel 2016, aboliva le ONLUS introducendo altri profili nei quali inquadrare le varie associazioni di utilità sociale.

Il testo del **nuovo Statuto** ha dunque avuto una lunga gestazione a partire dal 2017, con una commissione nominata dal Consiglio Direttivo per studiarne la revisione. La stesura finale è una vera e propria riscrittura sulla quale sono confluiti i contributi tecnici del notaio Alessandra Romeo e della commercialista Patrizia Sideri, per i rispettivi rilievi di competenza. Lo Statuto è stato quindi esaminato e approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci il **12 ottobre 2020**. È un testo molto più corposo di quello del 2000 (30 articoli contro i 17 del precedente) dato che include molti contenuti che nel precedente erano stati demandati al Regolamento.

Le novità più importanti sono:

- 1) **L'Accademia cessa di essere una ONLUS e diventa un ETS** (Ente del Terzo Settore) dal momento della sua iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazione del Terzo Settore) non appena uscirà il decreto attuativo per poterlo fare.
- 2) **Scompare la distinzione fra Soci Ordinari e Soci Corrispondenti** che in origine distingueva i soci tra quelli residenti nella città sede dell'Accademia e quelli residenti fuori sede.
- 3) **Sono introdotte le categorie dei Soci Giovani** (dai 18 ai 35 anni) **e dei Soci Emeriti** (al compimento del 90° anno di età e con lunga affiliazione accademica).
- 4) **Il Segretario Generale, il Tesoriere e il Sovrintendente alla Biblioteca e all'Archivio Storico sono eletti direttamente dall'Assemblea** così come già da tempo avviene per il Presidente e i Sovrintendenti alle Sezioni Geologica e Zoologica del Museo.
- 5) **L'Organo di controllo**, nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, sostituisce il **Collegio dei Revisori**. Tenuto conto delle caratteristiche attuali dell'Accademia, tale Organo non è al momento obbligatorio, ma può essere adottato volontariamente.
- 6) **In caso di Assemblea ordinaria e straordinaria ogni Accademico può ricevere fino a 3 deleghe** contro le 2 dell'attuale Statuto.
- 7) **Viene introdotto un Registro dei Volontari** con il quale la normativa sottolinea la rilevanza dell'attività di volontariato espletata da Soci o da altri per far vivere l'Accademia e permettere la sua missione a favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 8) **Vengono definite meglio le maggioranze qualificate: Assemblea ordinaria:** la metà più uno dei presenti; **Assemblea straordinaria per modifiche di Statuto:** la metà più uno dei Soci; **Assemblea straordinaria per scioglimento e devoluzione del patrimonio:** i tre quarti (3/4) dei Soci
- 9) **Lo Statuto include la maggior parte dei contenuti del precedente Regolamento.** Saranno eventualmente predisposti specifici Regolamenti per particolari attività.

Ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno supportato nel lungo percorso redazionale del presente Statuto: il gruppo di lavoro costituito dalla prof.ssa Paola Lusini (Segretario Generale), dalla prof.ssa Claudia Perini (Tesoriere), dal dott. Roberto Rappuoli (Presidente Collegio Revisori), dalla dott.ssa Annarita Aterini dello Studio Fabbri & Aterini (consulente fiscale dell'Accademia), dalla commercialista dott.ssa Patrizia Sideri dello Studio Galileo Partners di Siena

(esperta di onlus), e dalla dott.ssa Alessandra Romeo dello Studio Notai associati Zanchi – Romeo di Siena e Poggibonsi.

Un sincero ringraziamento all'accademico Dorian Mazzini per aver compilato l'elenco delle Costituzioni, degli Statuti e dei Regolamenti dell'Accademia a partire dalla sua fondazione.

Un grande e caloroso ringraziamento, infine, alla dott.ssa Chiara Bratto, responsabile della comunicazione dell'Accademia, per avermi affiancato in tutte le numerose stesure.

Giuseppe Manganelli

Siena, 20 Aprile 2022

ELENCO COSTITUZIONI, STATUTI, REGOLAMENTI dal 1691 al 2021

- 1 **1692, 21 febbraio** **Costituzioni Accademia Fisico-Medica dei Fisiocritici**
- 2 **1700, 13 aprile** **Riforma delle Costituzioni** del 1692 approvata dall'Assemblea
- 3 **1767, 17 ottobre** **Nuove Costituzioni** approvate dal granduca Pietro Leopoldo
- 4 **1771, 16 novembre** **Riforma delle Costituzioni** approvate dal granduca Pietro Leopoldo
- 5 **1772, 1° gennaio** **Collazione delle Costituzioni** approvate il 17 ottobre 1767 con quelle approvate il 16 novembre 1771
- 6 **1818, 3 aprile** **Nuove Costituzioni** con 32 articoli approvate dal granduca Ferdinando III
- 7 **1837, 27 settembre** **Nuove Costituzioni** con 32 articoli e **Regolamento** con 18 articoli approvati dal granduca Leopoldo II
- 8 **1862** **Nuovo Statuto** composto di 21 articoli deliberato nelle sedute del 15, 17, 20 dicembre 1861 e 6 gennaio 1862
- 9 **1868** **Nuovo Statuto** composto di 23 articoli deliberato nelle sedute del 14 e 28 febbraio e 11 marzo 1868
- 10 **1888** **Nuovo Statuto** composto di 21 articoli deliberato nell'Assemblea generale del 23 giugno 1888
- 11 **1893** **Nuovo Statuto** composto di 18 articoli deliberato nella seduta dell'11 dicembre 1893
- 1894** **Nuovo Regolamento** composto di 21 articoli deliberato nella seduta del 29 gennaio 1894
- 12 **1905** **Nuovo Statuto e nuovo Regolamento** deliberati nella seduta del 4 febbraio 1905 composti rispettivamente di 18 e 22 articoli
- 13 **1935 28 febbraio** **Nuovo Statuto** composto di 29 articoli approvato da Vittorio Emanuele III
- 1936, 8 febbraio** **Nuovo Regolamento** composto di 27 articoli approvato dal Ministro dell'Educazione Nazionale
- 14 **1948, 16 aprile** **Nuovo Statuto** composto di 23 articoli approvato con decreto del Presidente della Repubblica
- 15 **1976, 26 ottobre** **Nuovo Statuto** composto di 19 articoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
- 16 **1993, 20 dicembre** **Nuovo Statuto** composto di 21 articoli e **Nuovo Regolamento** composto di 27 articoli approvati con decreto ministeriale
- 17 **2000, 27 novembre** **Nuovo Statuto** composto di 17 articoli e **Nuovo Regolamento** composto di 27 articoli approvati dall'Assemblea generale
- 18 **2020, 12 ottobre** **Nuovo Statuto** composto di 30 articoli approvato dall'Assemblea generale
- 2021, 5 ottobre** Entrata in vigore dello **Statuto attuale**.

INDICE

Titolo I Costituzione e scopo	
Art. 1 - Costituzione, missione, sede	9
Art. 2 - Identità	10
Titolo II Accademici	11
Art. 3 – Soci e ammissione	11
Art. 4 - Diritti e doveri	12
Titolo III Attività	14
Art. 5 - Attività di interesse generale	14
Art. 6 - Attività diverse e attività di raccolta fondi	16
Art. 7 - Volontari	16
Art. 8 - Collaborazioni	17
Art. 9 - Museo, Biblioteca, Archivio Storico	18
Titolo IV Struttura organizzativa	19
Art. 10 - Organi dell'Accademia	19
Art. 11 - Assemblea	19
Art. 12 - Consiglio Direttivo	21
Art. 13 - Presidente	23
Art. 14 - Comitato di Presidenza	23
Art. 15 - Segretario Generale	23
Art. 16 - Tesoriere	24
Art. 17 - Direttore e Sovrintendenti del Museo	24
Art. 18 - Sovrintendente alla Biblioteca e all'Archivio Storico	24
Art. 19 - Sovrintendente all'Editoria	25
Art. 20 - Consiglieri	25
Art. 21 - Organo di controllo e Revisore legale dei conti	25
Art. 22 - Collegio dei Probiviri	26
Titolo V Patrimonio e gestione	28
Art. 23 - Patrimonio e gestione	28
Titolo VI Bilanci e Libri	30
Art. 24 - Bilancio di esercizio, bilancio sociale e informativa sociale	30
Art. 25 - Libri sociali e contabili	31
Titolo VII Avanzi di gestione	32
Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili	32
Titolo VIII Scioglimento e disposizioni finali	33
Art. 27 - Scioglimento	33
Art. 28 - Regolamento attuativo	33
Art. 29 - Disposizioni finali	33
Art. 30 - Norma transitoria	34

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1 - Costituzione, missione, sede

L'associazione "Accademia dei Fisiocritici" (in appresso "Accademia", "Associazione", o "Istituzione") è stata istituita su impulso di Pirro Maria Gabrielli nel 1691. Ha come emblema la pietra di paragone e come motto *veris quod possit vincere falsa* del poeta e filosofo romano Tito Lucrezio Caro (*De rerum natura*, lib. IV, versi 480-481).

Accademia de' Fisiocritici e Accademia delle Scienze di Siena detta de' Fisiocritici sono state le più comuni varianti. Il termine Fisiocritici, di derivazione greca, fu coniato dai fondatori in modo programmatico e significa "giudici della natura" (AAF, Archivio Accademia dei Fisiocritici, *Costituzioni dell'Accad.^a fisico medica detta l'Accademia dei Fisiocritici, eretta in Siena l'anno MDCXCI*, Atti 2, 34, cap. IV, c. 14r, fine sec. XVII).

L'Associazione assume la denominazione "Accademia dei Fisiocritici - ONLUS Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", da utilizzare in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione è Ente del Terzo Settore (ETS) senza alcun scopo di lucro e dovrà essere iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

Con efficacia dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 (in appresso anche Codice del Terzo Settore) e subordinatamente alla sua iscrizione nel RUNTS, l'Associazione aggiungerà alla sua denominazione l'acronimo ETS eliminando la qualifica ONLUS; denominazione che, con decorrenza da tale momento, sarà "Accademia dei Fisiocritici - ETS".

L'Accademia dei Fisiocritici promuove le scienze sperimentali pure ed applicate, ne divulga storia e conoscenza e si impegna per il loro sviluppo avvalendosi del suo patrimonio materiale e immateriale.

Ha sede a Siena, nell'ex convento camaldolese del Monastero della Rosa, in piazzetta Silvio Gigli, n. 2.

È regolata dal presente Statuto e dalle leggi vigenti in materia di accademie e associazioni a carattere scientifico, letterario e artistico.

Art. 2 - Identità

L'Accademia dei Fisiocritici non ha scopi di lucro o finalità politiche.

È iscritta:

- a) al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Siena (n. 18);
- b) al Registro delle ONLUS della Direzione della Regione Toscana - Agenzia delle Entrate (n. 4); al RUNTS, una volta istituito tale Registro.

Ad essa partecipano, come previsto dal suo nome "Fisiocritici", cultori di discipline concernenti le scienze matematiche, fisico-chimiche, naturali, medico-farmaceutiche, agrario-forestali, storico-scientifiche e di altri settori potenzialmente attinenti alle scienze sperimentali.

Sono parti integranti dell'Istituzione:

- a) il Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici (MUSNAF);
- b) la Biblioteca dell'Accademia dei Fisiocritici (BAF);
- c) l'Archivio Storico dell'Accademia dei Fisiocritici (AAF) e gli archivi aggregati di personalità scientifiche.

TITOLO II

ACCADEMICI

Art. 3 – Soci e ammissione

Può essere membro dell'Accademia una persona fisica o giuridica o un ente non riconosciuto che attesti di dividerne gli scopi e con la propria attività intenda contribuire alla vita, allo sviluppo e al prestigio dell'Accademia.

Gli Accademici possono essere Giovani, Ordinari, Emeriti, Onorari e Sostenitori e sono nominati dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

Sono Giovani gli Accademici fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, compiuto il quale diventano automaticamente Ordinari.

La persona fisica di maggiore età che intende divenire Accademico Giovane o Ordinario deve inoltrare al Consiglio Direttivo domanda scritta di adesione controfirmata da due Accademici, nella quale dichiara di:

- a) condividere gli scopi istituzionali;
- b) impegnarsi a contribuire attivamente alla vita e allo sviluppo dell'Accademia;
- c) impegnarsi ad osservarne lo Statuto e il Regolamento.

Per le persone giuridiche o gli enti non riconosciuti la domanda scritta di adesione, avente i requisiti di cui al precedente comma, è inoltrata dal legale rappresentante, legittimato secondo le norme che regolano l'ente.

Il Consiglio Direttivo esamina le domande di ammissione e ne dà riscontro scritto mediante raccomandata a/r o pec all'indirizzo indicato nella domanda entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento.

In caso di diniego della domanda di ammissione, il candidato potrà presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'adesione all'Accademia è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando per l'Accademico il diritto di dimissioni di cui all'art. 4.

Gli Accademici Emeriti, Onorari e Sostenitori sono proposti all'Assemblea dal Consiglio Direttivo. Gli Accademici Emeriti sono scelti fra gli Accademici di lunga affiliazione che abbiano raggiunto i 90 (novanta) anni. Gli Accademici Onorari possono essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche o enti non riconosciuti e devono godere di riconosciuta e rilevante fama in campo scientifico. Gli Accademici Sostenitori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche o enti non riconosciuti che contribuiscono in modo significativo ad incrementare il patrimonio dell'Accademia.

Art. 4 - Diritti e doveri

Ad ogni Accademico è rilasciato un diploma di appartenenza all'Istituzione firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

Gli Accademici, esclusi Onorari, Sostenitori ed Emeriti, sono tenuti al versamento di una quota annua. Gli Accademici Giovani, in ragione della loro età, sono tenuti al pagamento di una quota associativa ridotta.

L'importo della quota sociale, differenziato per gli Accademici Ordinari e per quelli Giovani, è determinato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

Le eventuali variazioni avranno decorrenza dall'anno successivo a quello della deliberazione.

L'Accademico che mancasse di adempiere per 3 (tre) anni successivi all'obbligo del versamento della quota annuale dovrà essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o pec che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non ne condivida le ragioni può rivolgersi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Proviviri e l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio.

Il Socio può rassegnare le proprie dimissioni volontarie che dovranno essere comunicate mediante lettera raccomandata a/r da spedire presso la sede dell'Accademia oppure mediante messaggio di posta elettronica certificata (pec).

Il Socio può essere inoltre escluso a seguito di gravi comportamenti che possano nuocere o recare all'Accademia danno morale o materiale. L'esclusione,

quale extrema ratio, è deliberata dal Consiglio Direttivo previo parere del Collegio dei Probiviri. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o pec che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non ne condivida le ragioni può rivolgersi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea e l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia della stessa.

Tutti gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazioni.

Gli Accademici Giovani, Ordinari, Emeriti, Onorari e Sostenitori hanno uguale diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e costituiscono l'elettorato attivo e passivo. Il diritto di voto può essere esercitato dai Giovani e dagli Ordinari solo se in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

L'Accademico non può instaurare con l'Accademia alcun tipo di rapporto economico derivante da lavoro sia dipendente che autonomo.

L'Accademico si impegna ad usare la qualifica di Socio nel rispetto dell'Istituzione, facendo attenzione a non coinvolgerla in opinioni e scelte personali sia in campo scientifico che in quello politico o non attinenti la natura e la missione dell'Accademia.

L'Accademico può usare il nome e il logo dell'Accademia solamente per fini o per iniziative coerenti con le finalità istituzionali, previa autorizzazione del Presidente.

TITOLO III

ATTIVITÀ

Art. 5 - Attività di interesse generale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- da) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

L'Accademia opererà prevalentemente secondo i seguenti campi di azione:

- a) tutela, conservazione, valorizzazione e incremento del proprio patrimonio museale, bibliotecario e archivistico, incluse le operazioni di inventariazione e catalogazione informatica per accrescerne la fruibilità;
- b) valorizzazione del proprio patrimonio immateriale costituito dalla storia dell'Accademia e da competenze, esperienza e sapere dei propri Soci;
- c) attività di ricerca scientifica e supporto alla ricerca scientifica universitaria;
- d) supporto alla didattica di università e di scuole di ogni ordine e grado;
- e) accessibilità a disabili fisici e psichici e supporto terapeutico o socializzante per non vedenti, bambini con difficoltà di apprendimento, anziani;
- f) attività editoriale;
- g) innovazione tecnologica e uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

organizzando e/o realizzando:

- a) appuntamenti fissi, solitamente due all'anno, denominati "adunanze scientifiche";
- b) cicli di appuntamenti periodici dedicati ad argomenti specifici di una data disciplina scientifica;
- c) conferenze, convegni, seminari, commemorazioni, presentazioni di libri;
- d) visite e percorsi guidati alle collezioni naturalistiche del suo Museo di Storia Naturale;
- e) mostre temporanee tematiche;
- f) attività di ricerca mirata sia a valorizzare il proprio patrimonio museale con studi su reperti e collezioni, sia a contribuire alla conoscenza e alla tutela del territorio;
- g) dimostrazioni scientifiche, laboratori didattici e ludico-didattici;
- h) eventi in collaborazione con artisti di ogni espressione;
- i) iniziative con cui partecipare a manifestazioni annuali promosse da organismi europei, Ministeri statali italiani, Regione Toscana, Istituzioni locali e altri organismi culturali;

- j) pubblicazioni periodiche e monografiche, ristampe anastatiche, riproduzioni su qualunque supporto, opuscoli, depliant, video e materiali multimediali;
- k) la comunicazione esterna della propria attività e la pubblicizzazione di iniziative attraverso siti web, social network, mass media;
- l) quant'altro possa essere considerato funzionale alle attività di interesse generale.

Art. 6 - Attività diverse e attività di raccolta fondi

L'Accademia può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla norma, la cui individuazione sarà operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Accademia può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, quali ad esempio: affitto di spazi della sede accademica da parte di persone fisiche e di enti sia pubblici che privati, vendita di pubblicazioni e gadget, azioni di crowdfunding, sponsorizzazioni, e ogni altra iniziativa mirata esclusivamente a sostenere l'Associazione.

Art. 7 - Volontari

Per l'attuazione dei propri obiettivi l'Accademia ricorre in modo prevalente all'attività di volontariato dei propri Soci e/o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto dei limiti imposti dalla norma.

I volontari sono persone, Soci e non, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Accademia, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari, possono essere rimborsate dall'Accademia soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Codice del Terzo Settore.

Art. 8 - Collaborazioni

Per la realizzazione dei propri obiettivi l'Accademia può collaborare con:

- a) Università di Siena ed altre università italiane ed estere;
- b) Accademie, Istituzioni culturali e Associazioni del Terzo Settore di vario genere italiane ed estere;
- c) Musei e Istituti scientifici o storico-scientifici italiani ed esteri;
- d) Reti museali, bibliotecarie e archivistiche;
- e) Ordini professionali e Associazioni di categoria;
- f) studiosi, specialisti di varie discipline scientifiche;
- g) artisti di tutte le arti;
- h) qualsivoglia ente, organismo o soggetto che possa favorire la missione dell'Accademia.

Con l'Università di Siena l'Accademia ha una collaborazione storica a partire dalla sua fondazione. Il rapporto tra le due Istituzioni è regolato da una convenzione quadro che stabilisce e periodicamente aggiorna i tradizionali

rapporti di collaborazione culturale, scientifica ed economica. Specifici accordi possono essere stipulati per servizi offerti da determinate strutture dell'Università di Siena non previsti dalla convenzione quadro.

Art. 9 - Museo, Biblioteca, Archivio Storico

Il Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici (MUSNAF) conserva, tutela, valorizza e incrementa il proprio patrimonio museale costituito da collezioni scientifiche prevalentemente di ambito zoologico, botanico, micologico, geopaleontologico e anatomico. Il MUSNAF ha un proprio logo, supporta la ricerca scientifica e può aderire a reti museali sia tematiche che territoriali.

La Biblioteca dell'Accademia dei Fisiocritici (BAF) custodisce un patrimonio librario, relativo alle più svariate discipline scientifiche, frutto di acquisti, donazioni e scambi con altre Istituzioni italiane ed estere. La Biblioteca aderisce al Servizio Bibliotecario Senese coordinato dall'Università di Siena, che a sua volta è parte del Sistema Bibliotecario Atenei Regione Toscana (SBART).

L'Archivio Storico (AAF) conserva carteggi, atti, memorie, verbali, contabilità, copialettere, inventari datati a partire dal secolo XVII. All'AAF sono aggregati archivi di personalità scientifiche.

Il Museo, la Biblioteca e l'Archivio Storico possono ricevere donazioni di raccolte scientifiche, fondi librari e archivistici. Possono anche ospitare a titolo gratuito tirocini, stage, progetti di alternanza scuola-lavoro con studenti di Istituti superiori e promuovere apprendistati e dottorati a titolo oneroso.

TITOLO IV

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 10 - Organi dell'Accademia

Sono organi dell'Accademia: l'Assemblea degli Accademici, il Consiglio Direttivo in qualità di Organo di amministrazione, il Presidente, il Comitato di Presidenza, il Tesoriere, il Segretario Generale, l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove nominati, il Collegio dei Proviviri.

L'elezione del Presidente e quella dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti e del Collegio dei Proviviri non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, fermi restando i requisiti di nomina previsti dalla normativa pro tempore vigente per i componenti dell'Organo di Controllo e per il Revisore legale dei conti.

Gli Organi elettivi assumono l'incarico con l'inizio dell'anno accademico fisiocritico, durano in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Tutte le cariche ricoperte da Accademici sono a titolo gratuito.

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Accademia e può essere ordinaria o straordinaria. È costituita da tutti gli Accademici Giovani, Ordinari, Emeriti, Onorari e Sostenitori.

È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario Generale. In mancanza anche del Segretario Generale l'Assemblea è presieduta dalla persona designata a maggioranza dei presenti.

Le Assemblee generali ordinarie hanno luogo, di norma, due volte all'anno per:

- a) approvare la relazione del Presidente sull'attività dell'anno precedente e le linee programmatiche per l'anno in corso;
- b) approvare i bilanci consuntivi e preventivi rispettivamente entro la fine di aprile ed entro la fine di novembre;
- c) discutere e deliberare sull'attività sociale e determinare gli indirizzi per le azioni da svolgere in relazione agli scopi istituzionali;
- d) nominare nuovi Accademici Giovani, Ordinari, Emeriti, Onorari e Sostenitori;
- e) svolgere ogni altra attività che le sia attribuita dal presente statuto o dalla legge.

L'Assemblea ogni 3 (tre) anni, in seduta ordinaria, provvede al rinnovo degli organi elettivi.

Le Assemblee straordinarie sono indette per approvare:

- a) modifiche di Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Accademia;
- c) la devoluzione del patrimonio.

Le Assemblee, ordinarie o straordinarie, vengono convocate dal Presidente con l'indicazione di luogo, giorno e ora, sia in prima che in seconda convocazione, e con l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere spedita a mezzo raccomandata a/r oppure inviata mediante e-mail agli Accademici almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione, rispettivamente all'indirizzo postale o a quello elettronico risultante dal Libro dei Soci o, comunque, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

È onere dell'Associato comunicare all'Accademia oltretutto il proprio indirizzo postale, anche l'indirizzo e-mail. In mancanza, non sarà possibile l'utilizzazione della comunicazione telematica. È sempre onere dell'Associato comunicare all'Accademia le variazioni dei dati di cui sopra. In mancanza, per le comunicazioni dirette all'Associato saranno valide quelle effettuate secondo le risultanze del Libro dei Soci.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono valide: in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno degli Accademici; in seconda convocazione, prevista almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei partecipanti.

È ammessa la rappresentanza per delega. Ogni Accademico può ricevere fino a un massimo di 3 (tre) deleghe.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono approvate con voto favorevole della metà più uno degli Accademici presenti in proprio o per delega; è richiesta la maggioranza della metà più uno degli Associati per deliberare la modifica dello Statuto; è richiesta la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli Associati per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a voti palesi.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) degli Accademici; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedano, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 10 (dieci) membri ed è eletto tra gli Accademici sulla base del sistema del voto di lista.

Il Consiglio Direttivo, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata ad eleggere gli organi istituzionali, predisporrà 10 (dieci) liste nelle quali coloro che intendono proporre la propria candidatura potranno segnarsi indicando nome e cognome nonché luogo e data di nascita. Le liste sono:

- Lista 1) Presidente;
- Lista 2) Segretario;
- Lista 3) Tesoriere;
- Lista 4) Sovrintendente alla Sezione Geologica del Museo;
- Lista 5) Sovrintendente alla Sezione Zoologica del Museo;
- Lista 6) Sovrintendente alla Biblioteca e all'Archivio Storico;
- Lista 7) Consigliere rappresentante area disciplinare scienze matematiche, fisiche e naturali;
- Lista 8) Consigliere rappresentante area disciplinare scienze medico-farmaceutiche;
- Lista 9) Consigliere rappresentante area disciplinare scienze agrario-forestali;
- Lista 10) Consigliere rappresentante altre aree disciplinari.

Qualora un Associato non possa segnarsi personalmente nelle suddette liste dovrà inviare apposita richiesta all'Accademia mediante lettera raccomandata a/r o messaggio di posta elettronica certificata indicando i

seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, lista nella quale intende proporre la propria candidatura.

L'Associato che intende candidarsi dovrà segnarsi nelle suddette liste almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea ed entro il suddetto termine dovrà essere ricevuta dall'Associazione la raccomandata a/r o il messaggio di posta elettronica certificata.

Risulterà eletto il primo candidato di ciascuna lista che abbia riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e dura in carica 3 (tre) anni.

La sua composizione è comunicata a tutte le autorità competenti (Ministero statale competente, Regione Toscana, Provincia e Comune di Siena, RUNTS), salvo se altri.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo è invitato a partecipare il Rettore dell'Università.

Nella sua prima adunanza, il Consiglio nomina:

- a) il Sovrintendente all'Editoria scelto tra i quattro Consiglieri eletti dalle Liste n. 7), 8), 9) e 10);
- b) il Direttore del Museo scelto tra il Presidente e i due Sovrintendenti alle Sezioni Zoologica e Geologica.

Il Consiglio Direttivo:

- a) prende tutte le deliberazioni concernenti la vita e l'attività dell'Accademia, inclusi i provvedimenti relativi al personale, all'amministrazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e del patrimonio museale, bibliotecario e archivistico;
- b) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c) predispone i regolamenti e le carte dei servizi del Museo di Storia Naturale, della Biblioteca e dell'Archivio Storico;
- d) esamina le richieste di associazione;
- e) presenta all'approvazione dell'Assemblea generale ordinaria il bilancio preventivo e quello consuntivo, le richieste di nuove adesioni, le proposte attinenti a variazioni del patrimonio;
- f) individua le "attività diverse", ai sensi dell'art. 6;
- g) svolge ogni altra attività che gli sia attribuita dal presente Statuto o dalla legge.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 (tre) volte all'anno e ogni qual volta il Presidente o almeno 1/3 (un terzo) dei membri ne facciano richiesta. Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Accademia.

Il Presidente si occupa di promuovere l'Accademia, instaurare, mantenere e sviluppare rapporti con istituzioni locali, nazionali e internazionali, con il mondo culturale, economico e sociale. Cura inoltre i rapporti con i mezzi d'informazione.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sovrintende alle attività dell'Accademia, si adopera affinché le disposizioni statutarie e regolamentari e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo abbiano piena e sollecita esecuzione. Convoca le adunanze scientifiche. In caso di assenza viene sostituito dal Segretario Generale. Nello svolgimento delle sue funzioni è coadiuvato da un Comitato di Presidenza.

Art. 14 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto da Segretario Generale, Tesoriere e Direttore del Museo. Assiste il Presidente per la gestione corrente e per questioni che richiedano decisioni urgenti che dovranno successivamente essere sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è il coordinatore dell'attività amministrativa dell'Accademia. Cura l'esecuzione dei deliberati amministrativi adottati dal Consiglio Direttivo e, insieme al Tesoriere, l'amministrazione del patrimonio e la manutenzione ordinaria degli immobili. Redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

Predisporre i Libri sociali previsti dall'art. 25. Propone al Consiglio Direttivo i provvedimenti relativi al personale dipendente. Insieme a rappresentanti delle diverse discipline si impegna affinché l'attività scientifica si svolga con regolarità e cura.

Sostituisce il Presidente in caso di assenza o vacanza.

Sotto la sua personale responsabilità può essere coadiuvato da persone di sua scelta, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile del servizio di cassa, dei pagamenti e degli incassi, della custodia di titoli e valori, redige il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il Tesoriere effettua i pagamenti di tutte le spese approvate dal Consiglio Direttivo e quelli correlati con l'amministrazione corrente. Provvede all'incasso di quote sociali, contributi, finanziamenti, donazioni, lasciti e sovvenzioni da parte di persone fisiche, persone giuridiche e qualunque ente pubblico o privato.

Sotto la sua personale responsabilità può essere coadiuvato da persone di sua scelta, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Direttore e Sovrintendenti del Museo

Il Direttore del Museo è responsabile di tutto il patrimonio museale, ha facoltà di prendere decisioni e intraprendere, direttamente o attraverso collaboratori, azioni relative a conservazione, tutela, sviluppo, accrescimento, promozione, pubblicizzazione del patrimonio museale, in accordo con il Consiglio Direttivo.

Il Sovrintendente alla Sezione Geologica e il Sovrintendente alla Sezione Zoologica del Museo sono responsabili del patrimonio delle rispettive sezioni. In accordo con il Direttore ne curano la conservazione, la tutela e la valorizzazione promuovendo ricerca scientifica e iniziative didattiche e divulgative.

Art. 18 - Sovrintendente alla Biblioteca e all'Archivio Storico

Il Sovrintendente alla Biblioteca e all'Archivio Storico è responsabile del patrimonio librario e archivistico, ne cura la tutela, la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione. Sovrintende, indirizza e coordina le attività svolte dal personale bibliotecario e archivistico.

Sotto la sua personale responsabilità può essere coadiuvato da persone di sua scelta, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Sovrintendente all'Editoria

Il Sovrintendente all'Editoria cura la diffusione dell'attività scientifica dell'Accademia attraverso la pubblicazione di periodici e monografie in formato cartaceo o digitale e l'organizzazione delle periodiche adunanze scientifiche.

È coadiuvato dai Direttori responsabili dei periodici e, all'occorrenza, da persone di sua scelta, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo. Supporta i Direttori responsabili nella raccolta dei contributi scientifici e istituzionali destinati alla pubblicazione, negli aspetti editoriali e formali e in tutte le fasi dell'iter editoriale, compresa la stampa tipografica o la pubblicazione digitale.

Art. 20 - Consiglieri

I Consiglieri partecipano al governo dell'Accademia e sostengono tutte le iniziative utili per l'attuazione dei fini istituzionali, lo sviluppo e la diffusione delle discipline delle quali sono rappresentanti.

Art. 21 – Organo di controllo e Revisore legale dei conti

L'Organo di controllo, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o volontariamente, può essere monocratico o collegiale.

Quello collegiale, è costituito da cinque membri, dei quali tre effettivi e due supplenti ed elegge il Presidente tra i suoi membri.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente o i componenti dell'Organo di controllo sono nominati dall'assemblea, durano in carica tre anni.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Accademia deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti, scelti tra gli Accademici più anziani di nomina su proposta del Consiglio Direttivo, ed è eletto dall'Assemblea sulla base del sistema del voto di lista.

Il Consiglio Direttivo, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata ad eleggere gli organi istituzionali, predisporrà per il Collegio dei Probiviri due liste nelle quali coloro che intendono proporre la

propria candidatura potranno segnarsi indicando nome e cognome nonché luogo e data di nascita. Le liste sono:

Lista 1) Membri effettivi;

Lista 2) Membri supplenti.

Qualora un Associato non possa segnarsi personalmente nelle suddette liste dovrà inviare apposita richiesta all'Accademia mediante lettera raccomandata a/r o messaggio di posta elettronica certificata indicando i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, lista nella quale intende proporre la propria candidatura.

L'Associato che intende candidarsi dovrà segnarsi nelle suddette liste almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea ed entro il suddetto termine dovrà essere ricevuta dall'Associazione la raccomandata a/r o il messaggio di posta elettronica certificata.

Risulteranno eletti i tre della lista n. 1) e i due della lista n. 2) che abbiano riportato il maggior numero di voti.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Collegio elegge il Presidente tra i suoi membri.

Il Collegio esamina le controversie che dovessero sorgere tra gli Accademici e tra Accademici e organi istituzionali dell'Accademia.

TITOLO V

PATRIMONIO E GESTIONE

Art. 23 - Patrimonio e gestione

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Accademia ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio dell'Accademia è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Accademia;
- b) eventuali conti correnti;
- c) eventuali titoli, obbligazioni e altri prodotti finanziari;
- d) eventuali eccedenze di bilancio.

L'Accademia provvede alle proprie necessità con:

- a) le quote e gli eventuali versamenti volontari degli Accademici;
- b) i redditi derivanti dal suo patrimonio come anche la concessione in uso temporaneo dei suoi spazi a terzi;
- c) le rendite dei suoi beni immobili;
- d) i contributi derivanti da bandi di finanziamento sia pubblici che privati;
- e) gli introiti realizzati con le sue attività, compresa quella editoriale, la produzione di gadget;
- f) i contributi liberi dei visitatori del Museo;
- g) il gettito proveniente dalla scelta di destinazione della percentuale dei redditi goduti dalle persone fisiche e giuridiche.

Per il conseguimento dei propri fini culturali l'Accademia potrà ricevere sovvenzioni, donazioni, lasciti ed eredità, effettuare assunzioni di personale, stipulare contratti e convenzioni a titolo oneroso, effettuare tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie consentite dalla legge.

L'Accademia può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO VI

BILANCI E LIBRI

Art. 24 – Bilancio di esercizio, Bilancio sociale e informativa sociale

Gli esercizi dell'Accademia aprono il 1° (primo) gennaio e chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e da depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) novembre.

I bilanci preventivi e consuntivi devono rimanere depositati presso la sede dell'Accademia nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro rispettiva approvazione, a disposizione di tutti i Soci che abbiano interesse alla consultazione.

Al ricorrere dei limiti previsti dalla legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Al ricorrere dei limiti previsti dalla legge, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 25 - Libri sociali e contabili

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) Libro degli Soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I Libri dell'Accademia devono rimanere depositati presso la sede dell'Accademia. Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta da trasmettere a mezzo raccomandata a/r o pec all'attenzione del Presidente, che dovrà provvedere nei successivi 30 (trenta) giorni; in difetto, potrà essere fatto ricorso ai Proviviri.

TITOLO VII

AVANZI DI GESTIONE

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Scioglimento

In caso di scioglimento, l'Accademia ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Successivamente all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Associati.

Art. 28 - Regolamento attuativo

Le norme per il funzionamento interno dell'Accademia, attuative del presente Statuto, possono essere stabilite da un Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Generale.

Art. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si

applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 30 – Norma transitoria

Per l'Accademia l'efficacia della perdita della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" e la relativa abbreviazione ONLUS, e la sostituzione con la locuzione Ente del Terzo Settore (o ETS) è, come previsto dall'art. 1 del presente Statuto, subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 ed alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Con la stessa decorrenza cesseranno le norme statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli ETS di cui al D.Lgs. 117/2017, ed entrerà in vigore il recepimento di regole statutarie potenzialmente incompatibili con la disciplina di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Il Presidente è delegato, una volta che si sia verificato quanto previsto nel primo comma, ad eliminare dal presente Statuto tutte le previsioni transitorie o che facciano riferimento a normative cessate di vigore, depositando il nuovo Statuto come sopra coordinato presso il RUNTS con particolare riferimento a quanto previsto agli artt. 1, 2 e 27 e, comunque, ad apportare al presente Statuto tutte le modifiche, non di carattere sostanziale, che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Finito di stampare nel mese di agosto 2022
dalla Tipografia Senese - Siena